DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL 1991

Art. 6-quinquies

Revisori dei conti

I revisori dei conti di cui all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non possono superare il numero massimo di cinque incarichi per i comuni fino a 9.999 abitanti, di tre per i comuni da 10.000 a 29.999 abitanti, di due per i comuni da 30.000 a 79.999 abitanti e di uno da 80.000 abitanti in oi, nonche' per le comunita' montane e per le province. Gli entim devono comunicare, al Ministero dell'interno e al CNEL, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi ai revisori. Le successive comunicazioni devono pervenire entro 60 giorni dalla nomina o sostituzione dei revisori. Nel caso in cui il numero degli incarichi superi quello previsto al comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori che hanno incarichi eccedenti a far pervenire entro 30 giorni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbiano optato; di tale opzione lo stesso Ministero dara' notizia entro 30 giorni agli enti interessati. Entro lo stesso termine di 30 giorni, il Ministero dara' comunicazione dei revisori che non abbiano adempiuto a tale invito, agli ordini professionali ed al Ministero di grazia e giustizia per il ruolo dei revisori dei conti al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni. Il compenso per i revisori e' stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che e' determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreti del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, gli ordini professionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM). Il decreto di cui al comma 4 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica. 6. L'incarico di revisore non puo' essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo ne' da dipendenti delle regioni, province, comunita' montane relativamente agli enti compresi nella rispettiva regione

Versione in vigore dal 16 marzo 1991, non più in vigore dal 17 maggio 1995 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991

Estremi	Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-per-il-1991/art-6-quinquies-revisori-dei-conti/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it